



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con il

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;

VISTO il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTO il comma 2, del suddetto articolo 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012, in corso di pubblicazione, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO l'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

VISTO il decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'articolo 3-ter, comma 6, del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato articolo 3-ter del DL 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'articolo 14 del DL 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO di applicare proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RIDETERMINATO quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato articolo 3-ter, comma 6, del DL 211/2011:

- esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;
- esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

RITENUTO in attuazione di quanto prescritto dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, di dover procedere alla ripartizione delle predette risorse in base ai seguenti criteri:

- popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse),
- numero dei soggetti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, **al 31 dicembre 2011** (50% delle risorse).

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del.....

DECRETA

Articolo 1

1. Le risorse iscritte in bilancio per le finalità di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, pari a € 173.807.991,00 sono ripartite fra le Regioni come da tabella allegata al presente Decreto che ne fa parte integrante.

2. Le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo Decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione.

Articolo 2

1. Le Regioni, **entro sessanta giorni** dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, devono presentare uno specifico programma di utilizzo delle risorse.

2. Il programma suindicato deve contenere la descrizione complessiva degli interventi progettuali con l'indicazione del numero, dell'ubicazione geografica e delle caratteristiche generali delle strutture da realizzare, nel rispetto dei requisiti fissati dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012 previsto dall'articolo 3 ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Deve contenere, altresì, una valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane, e delle specifiche competenze necessarie alla piena funzionalità dei servizi sanitari operativi dopo l'intervento. Deve fornire,

inoltre, informazioni circa le modalità che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane.

3. Ogni singolo progetto deve contenere: il soggetto attuatore, l'ubicazione, la popolazione servita, la tipologia di intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), il numero dei posti letto, il livello di progettazione, la superficie lorda piana per posto letto, i costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, la stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e la stima dei tempi di realizzazione dell'opera.

4. Il programma deve comprendere la definizione di un sistema di indicatori capace di fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 3

1. Le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse.

2. Con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma.

3. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma,

Il Ministro della salute
(Renato BALDUZZI)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(Vittorio GRILLI)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
 UFFICIO VII

REGIONI	Criterio 50% su popolazione residente al 01/01/2011	Criterio 50% su soggetti internati in OPG al 31/12/2011	Totale	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Piemonte	6.389.294,97	5.563.261,17	11.952.556,14	8.049.790,26	3.902.765,87
Valle d'Aosta	183.809,23	175.681,93	359.491,16	242.109,59	117.381,57
Lombardia	14.216.387,18	17.743.875,09	31.960.262,27	21.524.551,32	10.435.710,95
*P.A. Bolzano					
*P.A. Trento	1.486.634,34	936.970,30	2.423.604,64	1.632.245,76	791.358,88
Veneto	7.078.087,18	4.509.169,58	11.587.256,76	7.803.768,96	3.783.487,79
Friuli Venezia Giulia	1.771.449,05	761.288,37	2.532.737,42	1.705.744,34	826.993,08
Liguria	2.317.558,68	3.337.956,70	5.655.515,38	3.808.868,34	1.846.647,04
Emilia Romagna	6.353.578,10	3.630.759,92	9.984.338,02	6.724.237,56	3.250.100,45
Toscana	5.375.108,97	3.630.759,92	9.005.868,89	6.065.259,58	2.940.609,30
Umbria	1.299.387,74	702.727,73	2.002.115,46	1.348.381,83	653.733,63
Marche	2.243.804,21	995.530,95	3.239.335,16	2.181.622,77	1.057.712,39
Lazio	8.211.695,42	8.608.414,65	16.820.110,07	11.327.983,46	5.492.126,61
Abruzzo	1.924.192,89	1.756.819,32	3.681.012,21	2.479.082,79	1.201.929,42
Molise	458.383,48	409.924,51	868.307,99	584.786,81	283.521,18
Campania	8.362.733,48	10.013.870,10	18.376.603,58	12.376.248,47	6.000.355,12
Puglia	5.864.549,23	5.446.139,88	11.310.689,11	7.617.506,58	3.693.182,53
Basilicata	842.166,77	409.924,51	1.252.091,28	843.256,63	408.834,65
Calabria	2.883.201,72	3.689.320,56	6.572.522,29	4.426.452,83	2.146.069,46
Sicilia	7.240.381,99	11.536.446,84	18.776.828,84	12.645.791,59	6.131.037,24
Sardegna	2.401.590,88	3.045.153,48	5.446.744,36	3.668.265,53	1.778.478,83
TOTALE	86.903.995,50	86.903.995,50	173.807.991,00	117.055.955,00	56.752.036,00

*Le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VII**

PROPOSTA DI RIPARTO ALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3-TER DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 2012, N. 9, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.211 RECANTE "INTERVENTI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA TENSIONE DETENTIVA DETERMINATA DAL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI", COME RIDETERMINATO DA ULTERIORI DISPOSIZIONI.

INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-TER DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 2012, N. 9, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.211

La legge 17 febbraio 2012, n. 9, all'articolo 3-ter, di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni per l'anno 2013 per la copertura degli oneri limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Dette risorse sono assegnate alle Regioni e Province Autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il citato art. 3-ter della legge n. 9/2012 è stato modificato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, e dispone che le risorse in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministero della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento lavori. Per le province autonome di

Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

A seguito di quest'ultima disposizione, le risorse su indicate non possono essere assegnate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

A seguito di ulteriori interventi legislativi (articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, articolo 7, comma 12, del decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012) l'iniziale finanziamento complessivo di 180 milioni di euro è stato rideterminato in 173.807.991,00 euro, come meglio dettagliato nel decreto.

La proposta di seguito formulata ripartisce, pertanto, le predette risorse fra le Regioni, al fine di consentire alle stesse di predisporre gli adempimenti per la realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Metodo di riparto

Per il riparto della somma di euro 173.807.991,00, sono applicati i seguenti criteri:

- popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse);
- numero dei soggetti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31 dicembre 2011 (50% delle risorse).

In applicazione del suddetto metodo di riparto, è determinato per ciascuna Regione l'importo complessivo per essa disponibile per l'anno 2012 e per l'anno 2013 (Tab. 1), ponderato secondo la percentuale assegnata a ciascun criterio (Tab. 2 – Tab. 3).

Si sottopone, pertanto, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'unità proposta di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto della somma di euro 173.807.991,00, stanziata dall'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del decreto legge del 22 dicembre 2011, n. 211 e rideterminata ai sensi delle disposizioni citate.

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
 UFFICIO VII

REGIONI	Criterio 50% su popolazione residente al 01/01/2011	Criterio 50% su soggetti internati in OPG al 31/12/2011	Totale	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Piemonte	6.389.294,97	5.563.261,17	11.952.556,14	8.049.790,26	3.902.765,87
Valle d'Aosta	183.809,23	175.681,93	359.491,16	242.109,59	117.381,57
Lombardia	14.216.387,18	17.743.875,09	31.960.262,27	21.524.551,32	10.435.710,95
*P.A. Bolzano	1.486.634,34	936.970,30	2.423.604,64	1.632.245,76	791.358,88
*P.A. Trento	7.078.087,18	4.509.169,58	11.587.256,76	7.803.768,96	3.783.487,79
Veneto	1.771.449,05	761.288,37	2.532.737,42	1.705.744,34	826.993,08
Friuli Venezia Giulia	2.317.558,68	3.337.956,70	5.655.515,38	3.808.868,34	1.846.647,04
Liguria	6.353.578,10	3.630.759,92	9.984.338,02	6.724.237,56	3.260.100,45
Emilia Romagna	5.375.108,97	3.630.759,92	9.005.868,89	6.065.259,58	2.940.609,30
Toscana	1.299.387,74	702.727,73	2.002.115,46	1.348.381,83	653.733,63
Umbria	2.243.804,21	996.530,95	3.239.335,16	2.181.622,77	1.057.712,39
Marche	8.211.695,42	8.608.414,65	16.820.110,07	11.327.983,46	5.492.126,61
Lazio	1.924.192,89	1.756.819,32	3.681.012,21	2.479.082,79	1.201.929,42
Abruzzo	458.383,48	409.924,51	868.307,99	584.786,81	283.521,18
Molise	8.362.733,46	10.013.870,10	18.376.603,58	12.376.248,47	6.000.355,12
Campania	5.864.549,23	5.446.139,88	11.310.689,11	7.617.506,58	3.693.182,53
Puglia	842.166,77	409.924,51	1.252.091,28	843.256,63	408.834,65
Basilicata	2.883.201,72	3.689.320,56	6.572.522,29	4.426.452,83	2.146.059,46
Calabria	7.240.381,99	11.536.446,84	18.776.828,84	12.645.791,59	6.131.037,24
Sicilia	2.401.590,88	3.045.153,48	5.446.744,36	3.668.265,53	1.778.478,83
Sardegna	86.903.995,50	86.903.995,50	173.807.991,00	117.055.955,00	56.752.036,00
TOTALE					

*Le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2008, n. 191.

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
 UFFICIO VII

REGIONI	Popolazione residente al 1/1/2011	Valore popolazione residente	Criterio su popolazione residente
Piemonte	4.457.335	7,35%	6.389.294,97
Valle d'Aosta	128.230	0,21%	183.809,23
Lombardia	9.917.714	16,36%	14.216.387,18
*P.A. Bolzano			
*P.A. Trento	1.037.114	1,71%	1.486.634,34
Veneto	4.937.854	8,14%	7.078.087,18
Friuli Venezia Giulia	1.235.808	2,04%	1.771.449,05
Liguria	1.616.788	2,67%	2.317.558,68
Emilia Romagna	4.432.418	7,31%	6.353.578,10
Toscana	3.749.813	6,19%	5.375.108,97
Umbria	906.486	1,50%	1.299.387,74
Marche	1.565.335	2,58%	2.243.804,21
Lazio	5.728.688	9,45%	8.211.695,42
Abruzzo	1.342.366	2,21%	1.924.192,89
Molise	319.780	0,53%	458.383,48
Campania	5.834.056	9,62%	8.362.733,48
Puglia	4.091.259	6,75%	5.864.549,23
Basilicata	587.517	0,97%	842.166,77
Calabria	2.011.395	3,32%	2.883.201,72
Sicilia	5.051.075	8,33%	7.240.381,99
Sardegna	1.675.411	2,76%	2.401.590,88
TOTALE	60.626.442	100,00%	86.903.995,50

*le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Soggetti con Misura di sicurezza presenti negli OPG al 31 dicembre 2011 - UOMINI e DONNE

Provenienza	Castiglione delle Stiviere	Reggio Emilia	Montelupo	Aversa	Napoli	Barcellona Pozzo di G	Totale soggetti con MdS
Piemonte	76	10	3	1	0	5	95
Valle d'Aosta	3	0	0	0	0	0	3
Lombardia	222	57	10	3	2	9	303
Trentino A.A. (2)	2	13	0	1	0	0	16
Veneto	14	57	4	1	0	1	77
Friuli V.G.	2	11	0	0	0	0	13
Liguria	8	11	36	0	1	1	57
Emilia Romagna	9	48	0	2	1	2	62
Toscana	1	2	58	0	0	1	62
Umbria	1	0	9	1	1	0	12
Marche	1	12	1	1	2	0	17
Lazio	15	1	6	93	28	4	147
Abruzzo	2	0	0	20	8	0	30
Molise	3	0	0	4	0	0	7
Campania	8	0	2	94	63	4	171
Puglia	0	1	2	2	6	82	93
Basilicata	1	0	0	1	1	4	7
Calabria	1	0	0	2	2	58	63
Sicilia	8	4	2	2	1	180	197
Sardegna	2	2	43	0	3	2	52
Totali	379	229	176	228	119	363	1.484

Provenienza	Peso % Internati sul totale	N° stranieri e sfid in rapporto al peso % (1)	N° totale soggetti da utilizzare per il riparto	Valore soggetti internati	Criterio su soggetti internati in OPG al 31/12/2011
Piemonte	6,40	1,66	96,66	6,40%	5.563.261,17
Valle d'Aosta	0,20	0,05	3,05	0,20%	175.581,93
Lombardia	20,42	5,31	308,31	20,42%	17.743.875,09
Trentino A.A.	1,08	0,28	16,28	1,08%	938.970,30
Veneto	5,19	1,35	78,35	5,19%	4.509.169,58
Friuli V.G.	0,88	0,23	13,23	0,88%	781.288,37
Liguria	3,84	1,00	56,00	3,84%	3.337.956,70
Emilia Romagna	4,18	1,09	63,09	4,18%	3.630.759,92
Toscana	4,18	1,09	63,09	4,18%	3.630.759,92
Umbria	0,81	0,21	12,21	0,81%	702.727,73
Marche	1,15	0,30	17,30	1,15%	995.530,95
Lazio	9,91	2,58	149,58	9,91%	6.608.414,65
Abruzzo	2,02	0,53	30,53	2,02%	1.756.819,32
Molise	0,47	0,12	7,12	0,47%	409.924,51
Campania	11,52	3,00	174,00	11,52%	10.013.870,10
Puglia	6,27	1,63	94,63	6,27%	5.446.139,88
Basilicata	0,47	0,12	7,12	0,47%	409.924,51
Calabria	4,25	1,10	64,10	4,25%	3.689.320,66
Sicilia	13,27	3,45	200,45	13,27%	11.536.448,84
Sardegna	3,50	0,91	52,91	3,50%	3.045.153,48
Totali	100,00	26,00	1.510	100,00%	85.903.995,60

Fonte: Coordinamento delle Regioni per la sanità penitenziaria (rilevazione delle Regioni sede di OPG)

(1) Si tratta di 26 soggetti (stranieri o senza fissa dimora), per i quali non è possibile individuare la regione di residenza, per cui vengono distribuiti in tutte le Regioni, in misura percentuale.

(2) Le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191